

Uni PdR 186

Requisiti per l'identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l'art. 3 del D.Lgs. 103/2024

Antonio Lucchini

Webinar AIAS del 04. Giugno 2026



Associazione Svizzera per Sistemi di
Qualità e di Management

Kompetenz für globale Dienstleistungen

La nostra identità



Oltre 40 anni di esperienza : Fondata nel 1983, SQS è tra le prime società del settore dei servizi di certificazione e valutazione a livello mondiale.

150 dipendenti fissi e **250 freelance** e una quota di mercato svizzera di circa il 70%, SQS copre tutti i settori dell'industria e dei servizi con più di 100 prodotti a portafoglio.

Il centro del processo è il rapporto auditor-cliente, in una logica di «percorso di crescita» di lunga durata.

Accreditamenti: **SAS** secondo ISO 17021 (SCESm 0001) e ISO/IEC 17065 (SCESp 0049) ed **ACCREDIA** secondo ISO 17021 per la ISO 37001, ISO 39001, ISO 50001, ISO 13009 e secondo 17065 per la UNI 11352 e UNI PDR 125

5 Principi di relazione con il cliente

- credibilità
- neutralità
- indipendenza
- onestà
- incorruttibilità



Decreto Legislativo 12. luglio 2024 – n-103

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Art. 3

Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»

1. Ai fini della programmazione dei controlli di cui all'articolo 5, e' istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio a base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:

- a) protezione ambientale;
- b) igiene e salute pubblica;
- c) sicurezza pubblica;
- d) tutela della fede pubblica;
- e) sicurezza dei lavoratori.

2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) di cui all'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, elabora, per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce dei parametri di cui al comma 3, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale e' associabile un Report certificativo. Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 400 del 1988, sentite le amministrazioni interessate. Il medesimo decreto indica altresì gli elementi essenziali e il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.

3. Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:

- a) il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
- b) altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
- c) l'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
- d) il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
- e) le caratteristiche e la dimensione dell'attività economica svolta dal soggetto controllato.

Contenuti

UNI PdR 186 intende promuovere un sistema volontario di identificazione e gestione del rischio per rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, programmando anche le attività ispettive in ragione del profilo di rischio identificato.

L'obiettivo di fornire **un modello applicativo** che dia riferimenti certi, oltre a una serie di **requisiti relativi al processo di rilascio del Report certificativo** da parte degli organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati

Applicazione

Si applica ai soli controlli amministrativi

NON si applica a:

- Controlli in materia fiscale
- Controlli disposti per esigenze di sicurezza e/o difesa
- Controlli di polizia economico finanziaria
- Accertamenti in ambito antimafia

Addetti ai controlli amministrativi

Nel nostro ordinamento, i controlli amministrativi e l'accertamento delle violazioni sono affidati a una pluralità di soggetti istituzionali, a seconda della materia (lavoro, fisco, sicurezza, ecc.) e del tipo di controllo.

La normativa di riferimento principale (art. 13 della Legge 689/1981) individua come organi deputati al controllo:

- **Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria:** Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e, per le materie di competenza, il Corpo della Polizia Locale.
- **Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL):** Effettua ispezioni e controlli sul rispetto delle norme lavoristiche e di sicurezza.
- **Guardia di Finanza:** Specializzata nei controlli tributari, valutari ed economici.
- **Aziende Sanitarie Locali (ASL/ATS):** Attraverso i servizi di prevenzione, vigilano sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Vigili del Fuoco:** Competenti per i controlli e la prevenzione incendi.
- **Altri organi di vigilanza tecnica e amministrativa:** Come l'INAIL (per la parte tecnica), l'INPS, le Camere di Commercio, le Agenzie delle Entrate e le Autorità Marittime.

5 ambiti

UNI PdR 186-1	Aspetti generali
UNI PdR 186-2	Ambito protezione ambientale;
UNI PdR 186-3	Ambito igiene e salute pubblica;
UNI PdR 186-4	Ambito sicurezza pubblica;
UNI PdR 186-5	Ambito tutela della fede pubblica;
UNI PdR 186-6	Ambito sicurezza dei lavoratori.

Come si ottiene il Report certificativo

Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:

Il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato*

Altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance)

L'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività

Il settore economico in cui opera il soggetto controllato

Le caratteristiche e la dimensione dell'attività economica svolta dal soggetto controllato

* In caso di possesso di certificazioni, lo scopo di certificazione deve coprire il 100% delle attività svolte dall'impresa

Valutazione

Le modalità variano in base a differenti criteri:

- Fascia dimensionale
- Classe di criticità
- Possesso di certificazioni
- In funzione di questi 3 criteri si definiscono, in funzione di specifiche tabelle (UNI PdR 186-1), le modalità di svolgimento della valutazione
 - PROCEDURA DOCUMENTALE
 - PROCEDURA EQUIVALENTE

Procedura documentale

Per le imprese che sono in possesso di almeno una certificazione per l'ambito per cui fanno richiesta di valutazione del rischio basso, si applica una procedura di verifica **solo** documentale che va a verificare i seguenti documenti

- Visura camerale
- Elenco delle certificazioni possedute in corso di validità
- Verbali dei controlli subiti negli ultimi 3 anni o dichiarazione di assenza di tali controlli fino all'entrata in vigore del fascicolo informatico di impresa

Procedura equivalente

Per le imprese che NON sono in possesso di almeno una certificazione e che rientrano in determinati criteri definiti dalla norma, si può procedere con una procedura equivalente

In questo caso l'ente di certificazione organizza un audit con le seguenti caratteristiche

- Prima fase di verifica documentale per verificare il possesso dei requisiti e della documentazione che fornisca evidenze come indicato dalla specifica check list di controllo
- Una seconda fase di audit effettuato in modalità remota sincrona. Qualora l'ente ritenesse opportuno procedere con un audit on site di approfondimento, si può procedere con un audit in presenza

UNI PdR 186-4

In funzione dei criteri
la rilevanza dei controlli e
delle richieste cresce

Fascia dimensionale	Criticità per settore ATECO		
	1	2	3
1	UNI EN ISO 45001 oppure Procedura equivalente oppure MOG-SSL (anche semplificato ^{b)}) conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 asseverato da organismo paritetico di cui all'art. 51 iscritto al repertorio nel rispetto del documento tecnico UNI pertinente (norma tecnica specifica di settore o rapporto tecnico)	UNI EN ISO 45001 oppure Procedura equivalente oppure MOG-SSL (anche semplificato ^{b)}) conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 asseverato da organismo paritetico di cui all'art. 51 iscritto al repertorio nel rispetto del documento tecnico UNI pertinente (norma tecnica specifica di settore o rapporto tecnico)	UNI EN ISO 45001 oppure Procedura equivalente ^{a)} oppure MOG-SSL (anche semplificato ^{b)}) conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 asseverato da organismo paritetico di cui all'art. 51 iscritto al repertorio nel rispetto del documento tecnico UNI pertinente (norma tecnica specifica di settore o rapporto tecnico)
2	UNI EN ISO 45001 oppure Procedura equivalente oppure MOG-SSL (anche semplificato ^{b)}) conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 asseverato da organismo paritetico di cui all'art. 51 iscritto al repertorio nel rispetto del documento tecnico UNI pertinente (norma tecnica specifica di settore o rapporto tecnico)	UNI EN ISO 45001 oppure MOG-SSL (anche semplificato ^{b)}) conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 asseverato da organismo paritetico di cui all'art. 51 iscritto al repertorio nel rispetto del documento tecnico UNI pertinente (norma tecnica specifica di settore o rapporto tecnico)	UNI EN ISO 45001 oppure MOG-SSL (anche semplificato ^{b)}) conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 asseverato da organismo paritetico di cui all'art. 51 iscritto al repertorio nel rispetto del documento tecnico UNI pertinente (norma tecnica specifica di settore o rapporto tecnico)
3	UNI EN ISO 45001 oppure MOG-SSL (anche semplificato ^{b)}) conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 asseverato da organismo paritetico di cui all'art. 51 iscritto al repertorio nel rispetto del documento tecnico UNI pertinente (norma tecnica specifica di settore o rapporto tecnico)	UNI EN ISO 45001 oppure MOG-SSL (anche semplificato ^{b)}) conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 asseverato da organismo paritetico di cui all'art. 51 iscritto al repertorio nel rispetto del documento tecnico UNI pertinente (norma tecnica specifica di settore o rapporto tecnico)	UNI EN ISO 45001 oppure MOG-SSL (anche semplificato ^{b)}) conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 asseverato da organismo paritetico di cui all'art. 51 iscritto al repertorio nel rispetto del documento tecnico UNI pertinente (norma tecnica specifica di settore o rapporto tecnico)

Report certificativo

In caso di procedura equivalente, verrà rilasciato
SOLO a fronte del soddisfacimento al 100% di tutti i
requisiti previsti nella specifica check list

VANTAGGI

Ottenimento e mantenimento del Report Certificativo definisce un quadro che punta sulla reputazione nei confronti e della PA e di tutti gli organi di controllo preposti e quindi anche di tutti gli stakeholders

Previene le discontinuità nelle imprese e attenzione al sistema organizzativo come elemento di prevenzione e miglioramento

Aumenta la fiducia di investitori, clienti, fornitori e mercato

Il report certificativo di rischio basso

Non sostituisce le certificazioni ISO

Va incontro a una specifica richiesta di un Decreto Legislativo

È un riconoscimento della valenza degli enti di certificazione

Rientra sempre nello schema volontario

Grazie dell'attenzione

Antonio Lucchini

*Membro di Direzione Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS)
AD SQS Italia srl e SQS Italian Branch - Piazzale Biancamano, 2 - 20121 Milano (MI) – Italia
E-mail: antonio.lucchini@sqqs.ch
Mobile: +39 338 5619715
<https://www.linkedin.com/in/antoniolucchini/>
Per maggiori informazioni sui nostri servizi consultare www.sqs.it*



Schweizerische Vereinigung
für Qualitäts- und Management-
Systeme (SQS)

Bernstrasse 103
3052 Zollikofen
Schweiz

T +41 58 710 35 35
headoffice@sqqs.ch
www.sqs.ch

